

Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

Gazzetta ufficiale C 218 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

67° anno
2 luglio 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 218/01	Non opposizione al susseguimento di concentrazione notificata, (Caso M.9541 — CDF Equity/Assioma Energy) (?)	1
2020/C 218/02	Non opposizione al susseguimento di concentrazione notificata, (Caso M.9534 — BPC/PP/Motus) (?)	2
2020/C 218/03	Comunicazione della Commissione. Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19	3

È stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 2 luglio 2020 la “*Comunicazione della Commissione, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19*” (2020/C 218/03)

Nella comunicazione di modifica del “*Quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato*” evidenziato che: «6. La Commissione ritiene pertanto opportuno **includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie (1) al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).** Tenuto conto delle

loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all'interno dell'UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.

7. Tali aiuti sono inoltre destinati a potenziare le possibilità di sostegno a favore delle start-up innovative che, trovandosi nella loro fase di crescita rapida, svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione. Sebbene non esista una definizione di start-up a livello di UE, risulta che la grande maggioranza delle imprese start-up rientri nel gruppo «microimprese e piccole imprese» della definizione di piccole e medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria. La Commissione ricorda inoltre che, anche prima della presente modifica, tutte le PMI che al 31 dicembre 2019 risultavano operative da meno di tre anni beneficiavano già delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo, in quanto alla data del 31 dicembre 2019 non potevano essere considerate imprese in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, tranne in casi eccezionali di procedura di insolvenza o di concessione di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione (2).

8. Gli Stati membri possono prevedere di modificare i regimi esistenti approvati dalla Commissione ai sensi del quadro temporaneo al fine di includervi come beneficiari le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché rientrino nelle situazioni descritte ai punti 6 e 7. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutti i regimi esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati.».

Nota (1) – In base alla definizione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, ovverosia all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Nota (2) – A norma dell'articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate imprese in difficoltà, a meno che: i) siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori, ii) abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure iii) abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione.

(link al sito: <https://eur-lex.europa.eu/>)